



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE DI CUI ALL'ARTICOLO 92, COMMA 5, DEL D. LGS. 12 APRILE 2006 N. 163 e successive modifiche e integrazioni

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1.1 – Oggetto del regolamento
- Art. 1.2 – Definizione delle prestazioni
- Art. 1.3 – Costituzione e accantonamento del fondo incentivante
- Art. 1.4 – Conferimento degli incarichi
- Art. 1.5 – Accrediti

CAPO II – RIPARTIZIONE DEL FONDO

- Art. 2.1 – Prestazioni parziali
- Art. 2.2 – Ripartizione del fondo
- Art. 2.3 – Incarichi collegiali con uffici tecnici di altri enti
- Art. 2.4 – Responsabile unico del procedimento e prestazioni professionali affidate all'esterno

CAPO III – TERMINI TEMPORALI E PENALITA'

- Art. 3.1 – Termini per le prestazioni
- Art. 3.2 – Ritardato adempimento delle prestazioni
- Art. 3.3 – Termini per la liquidazione del fondo relativo alla progettazione

CAPO IV – DISPOSIZIONI DIVERSE

- Art. 4.1 – Sottoscrizione degli elaborati
- Art. 4.2 – Utilizzazione degli elaborati
- Art. 4.3 – Prestazioni professionali specialistiche

CAPO V – ALTRI ONERI

- Art. 5.1 – Spese
- Art. 5.2 – Oneri per la copertura assicurativa

CAPO VI – NORME FINALI

- Art. 6.1 – Relazione periodica sull'applicazione del regolamento
- Art. 6.2 – Applicazione del regolamento ai fondi pregressi e a quelli futuri

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 92, comma 5, del D. Lvo 163/2006 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nel seguito "Codice")
2. Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di costituzione, di accantonamento, di ripartizione, di distribuzione e di liquidazione del fondo incentivante previsto dall'articolo 92 del Codice.
3. Il fondo è costituito in relazione alle attività previste dall'articolo 1.2 qualora prestate, in tutto o in parte, dal personale afferente al Dipartimento Gestione e Sviluppo del Patrimonio Edilizio ovvero, in caso di carenza , da personale dell'Ateneo.

Art. 1.2 – Definizione delle prestazioni

1. Per progetto di lavoro pubblico s'intende quello relativo ad un intervento che rientri nell'ambito oggettivo d'applicazione del Codice; per progetti preliminare, definitivo ed esecutivo s'intendono le prestazioni descritte rispettivamente ai commi 3, 4 e 5, dell'articolo 93, del Codice, eventualmente integrate e modificate ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 93.
2. Per i lavori, per i quali la soppressione della distinzione fisica tra progetto definitivo e progetto esecutivo risponda a criteri di ragionevolezza, di economicità e di efficacia, questi due livelli possono essere congiunti e fusi in un unico livello di progettazione successivo a quello preliminare.
Tale facoltà si applica, su indicazione preventiva del responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 93, comma 2, del Codice, ai lavori di importo stimato non superiore a 100.000 Euro e che, nel frattempo, non necessitano di nulla osta, pareri, autorizzazioni o altri atti di assenso da parte di autorità o amministrazioni esterne all'Ente e non siano destinati all'acquisizione di pareri all'interno di una conferenza di servizi.
3. Rientrano tra le prestazioni disciplinate dal regolamento le varianti ai progetti di lavori, limitatamente al loro importo e alla loro dimensione, purché aventi propria autonomia sotto il profilo delle prestazioni necessarie alla loro redazione e del procedimento di approvazione.

Art. 1.3 – Costituzione e accantonamento del fondo incentivante

1. Come previsto dall'art. 92, comma 5 del Codice, per i progetti di lavori pubblici il fondo è calcolato nella misura del **2 per cento** sull'importo dei lavori posto a base di gara, aumentato della parte di somme a disposizione eventualmente previste per lavori da affidare separatamente dall'appalto principale o in economia, per i quali siano eseguite le prestazioni professionali di progettazione o di direzione lavori, in ogni caso al netto dell'I.V.A.
2. La suddetta percentuale è comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione.
3. Il fondo relativo alla progettazione non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi o in sede di esecuzione si verificano aumenti o diminuzioni dei lavori fino ad un quinto dell'importo contrattuale. Il fondo è tuttavia costituito ed accantonato autonomamente per eventuali progetti di perizia di variante non causata da errori o omissioni imputabili ai responsabili della progettazione .
4. Le somme occorrenti per la costituzione del fondo sono prelevate dalle quote degli stanziamenti annuali riservate a spese di progettazione ai sensi dell'articolo 93, comma 7, del Codice, e assegnate ad apposita voce del bilancio.

Art. 1.4 – Conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi alla struttura interna all'ente sono conferiti con provvedimento scritto del Dirigente del Dipartimento Gestione e Sviluppo del Patrimonio Edilizio.
2. L'atto di conferimento dell'incarico deve indicare:
 - a) Il tecnico responsabile unico del procedimento e dei lavori
 - b) Il tecnico o i tecnici che assumono la responsabilità professionale del progetto

- c) Il tecnico responsabile dell'integrazione tra i progettisti qualora tale figura sia prevista dal D.P.P.
 - d) Il tecnico responsabile della direzione e contabilizzazione dei lavori e, ove previsto, del coordinamento per la sicurezza, sia in fase di progetto sia di esecuzione dei lavori.
 - e) Il tecnico o i tecnici che assumono la veste di direttori operativi per la direzione e contabilizzazione dei lavori
 - f) Il tecnico o i tecnici che assumono la veste di collaboratori sia per la progettazione sia per la direzione e contabilizzazione dei lavori
3. Il tecnico o i tecnici che assumono la qualità di progettisti, titolari formali dell'incarico, devono avere i requisiti di cui all'articolo 90, comma 4 o all'articolo 253, comma 16 del Codice.
 4. Il Dirigente può in ogni momento, con provvedimento motivato, revocare gli incarichi.
 5. Il personale, diverso dal (dai) tecnico (i) incaricato (i) della progettazione, che svolge l'attività di collaborazione per il raggiungimento del risultato, deve essere individuato prima dell'inizio di ogni prestazione; il Dirigente competente provvede, sentito il responsabile unico del procedimento, se diverso, a formare l'elenco dei partecipanti all'attività di progettazione anche a titolo di collaborazione, indicando ove possibile i compiti e i tempi assegnati a ciascuno; l'elenco può essere interno all'atto di conferimento di cui al comma 2 ed è conservato agli atti.

Art. 1.5 – Accrediti

Il Responsabile unico del procedimento, confermerà o aggiornerà la composizione del personale che ha espletato l'incarico e ne darà comunicazione al Dirigente il quale provvederà a computare l'importo da accreditare e derivante dall'applicazione delle percentuali indicate, ai singoli componenti in base alle attività operative cui abbiano effettivamente partecipato. Alla corresponsione di quanto spettante si procederà secondo quanto stabilito al successivo articolo **3.3**

CAPO II – RIPARTIZIONE DEL FONDO

Art. 2.1 – Prestazioni parziali

1. Qualora all'ufficio tecnico dell'ente sia affidato uno solo dei livelli di progettazione, ovvero sia affidata una o più d'una delle prestazioni previste dall'articolo 92, comma 5, del Codice, ma non tutte le prestazioni, in quanto le altre siano ritenute dal responsabile del procedimento non necessarie o siano state affidate a professionisti esterni, qualunque sia l'importo stimato del lavoro, la quota relativa alla prestazione non effettuata costituisce economia a favore dell'ente.

Art. 2.2 – Ripartizione del fondo

1. La quota di fondo relativa alle prestazioni per i lavori pubblici al netto delle quote dovute per legge è ripartita come segue:
 - A. il **16%** per l'attività di responsabile unico del procedimento e dei lavori ;
 - B. il **4%** al personale incaricato delle attività di cui al comma 7 dell'art.10 del Codice di supporto all'attività del responsabile del procedimento
 - C. il **76%** al tecnico o ai tecnici che sottoscrivono il progetto, che rivestono la figura giuridica di direttore dei lavori e dei direttori operativi sottoscrivendo anche la contabilità, la figura giuridica di coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione ognuno in proporzione alla singola prestazione. L'ulteriore ripartizione di detta quota sarà la seguente:
 - A – nel caso in cui il DPP preveda la figura del tecnico responsabile dell'integrazione tra i progettisti:
 - a) progettazione preliminare : 8%
 - b) progettazione definitiva: 23%
 - c) progettazione esecutiva: 8%
 - d) coordinamento tra i progettisti : 3%
 - e) Collaborazioni: 10%
 - f) coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione: 3%

Totale progettazione 55%

B – nei restanti casi:

- a) progettazione preliminare : 9%
- b) progettazione definitiva: 24%
- c) progettazione esecutiva: 9%
- d) Collaborazioni: 10%
- e) coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione: 3%

Totale progettazione 55%

- f) Direttore dei Lavori: 16%
- g) Direttori operativi dei lavori: 16%
- h) Assistenza e contabilizzazione: 10%
- i) coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione: 3%

Totale esecuzione: 45%

- D. Il 2,5% al personale incaricato delle attività di collaudo ovvero l'1,5% nel caso di accertamento di regolare esecuzione .
- E. il 1,5% ai collaboratori diversi che abbiano prestato la propria opera materiale per la predisposizione, la formazione, la duplicazione o il perfezionamento formale del progetto o dei suoi allegati.

2. Qualora, non siano assegnati i ruoli di direttori operativi, le percentuali di cui ai punti f) e h) saranno rispettivamente del 26% e 16% in quanto le relative attività sono assorbite ed effettuate sia dal direttore dei lavori che dagli assistenti.

3. Qualora il responsabile del procedimento , nei casi consentiti dal DPR 554/99 coincida con il progettista, il

direttore dei lavori o il coordinatore per la sicurezza, le singole quote di competenza sono cumulate.

4. Nel caso in cui il personale incaricato dovesse ricoprire due o più profili professionali è previsto analogo cumulo.

Art. 2.3 – Incarichi collegiali con uffici tecnici di altri enti

1. Sono ammessi incarichi collegiali congiuntamente all'ufficio tecnico dell'amministrazione e ad uno o più d'uno degli uffici tecnici di altre amministrazioni; i rapporti tra i diversi organi tecnici sono regolati da una convenzione che si attiene ai principi del presente regolamento, temperati da eventuali principi diversi desumibili dai regolamenti analoghi delle altre amministrazioni.

Art. 2.4 – Responsabile unico del procedimento e prestazioni professionali affidate all'esterno

1. La quota di incentivo spettante al responsabile unico del procedimento e al personale di supporto ai sensi dell'articolo 2.2, comma 1, lettera B) è dovuta anche in caso di prestazioni di progettazione o altre prestazioni tecniche inerenti la realizzazione del lavoro affidate in tutto o in parte a soggetti esterni all'amministrazione.

CAPO III – TERMINI E PENALITÀ

Art. 3.1 – Termini per le prestazioni

- 1. Nel provvedimento di affidamento dell'incarico sono previsti i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto o di atto. I termini per la direzione dei lavori e per il coordinamento per la sicurezza coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli legali previsti dall'articolo 141 del Codice e dalle norme del regolamento di attuazione.
- 2. (eliminati riferimenti tabella termini) Per i lavori pubblici di importo stimato superiore ad 1 milione di Euro i termini devono essere indicati espressamente nel provvedimento di affidamento pena l'inefficacia dello stesso.
- 3. Tutti i termini per gli adempimenti possono essere prorogati, con provvedimento motivato, dal Dirigente competente sentito il Responsabile del procedimento, fino al 20 per cento della durata originaria;

4. Tutti i termini sono computati in giorni naturali consecutivi;
5. I termini decorrono sempre dalla data di comunicazione al responsabile unico del procedimento del conferimento dell'incarico all'ufficio tecnico dell'ente, ovvero, se successive, dalla data nella quale sono venute meno eventuali condizioni ostative che rendevano inattuabile l'incarico o dalla data in cui si verifica la disponibilità della documentazione preliminare necessaria per procedere all'esecuzione delle prestazioni.
6. Il responsabile unico del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni e prende nota della data di inizio della decorrenza dei termini.

Art. 3.2 – Ritardato adempimento delle prestazioni

1. In caso di ritardato adempimento delle prestazioni, sono applicate le penalità previste dal presente comma:
 - a)- fino a 60 giorni: penalità pari al 5 per cento del fondo, relativo alla singola prestazione.
 - b)- ritardi superiori a 60 giorni: penalità pari al 50% del fondo, o della sua quota se frazionabile in relazione alla prestazione, relativamente all'affidamento per il quale si è verificato il ritardo;
 - c)- ritardi che hanno pregiudicato il finanziamento: nessuna ripartizione del fondo,
 - d)- nei casi di cui alle lettere b) e c) il Dirigente competente può revocare l'incarico e affidarlo ad altri ovvero a persone titolari del primo affidamento, non risultate responsabili del ritardo; la revoca è subordinata alla garanzia del contraddittorio con gli interessati, sentiti il responsabile unico del procedimento.
2. Le penalità possono essere disapplicate solo con provvedimento motivato; sono in ogni caso disapplicate le penalità di cui al comma 1, lettere a), b), qualora il ritardo sia relativo ad una fase intermedia dell'incarico e tale ritardo sia interamente recuperato nella fase immediatamente successiva; sono fatte salve le eventuali sanzioni disciplinari e il giudizio di risarcimento del danno, previsti dal vigente ordinamento.
3. Nel provvedimento di affidamento possono essere previste penalità in misura maggiore rispetto a quelle determinate al comma 1, lettere a) e b), in relazione all'urgenza o all'importanza dell'intervento.
4. Nel silenzio del provvedimento di affidamento le penalità si applicano nella misura e con le modalità di cui al comma 1.

Art. 3.3 – Termini per la liquidazione del fondo relativo alla progettazione

1. Gli importi relativi alle prestazioni saranno liquidati al verificarsi delle seguenti condizioni:
 - a) Attività relative alla progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e relative collaborazioni: **appalto dei lavori**.
 - b) Attività relativa alla direzione e contabilizzazione dei lavori, al coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, al collaudo e alle relative collaborazioni: **collaudo dei lavori**.
 - c) Attività di responsabile del procedimento, di supporto al responsabile del procedimento (art.2.2 punto B) e collaboratori diversi (art. 2.2 punto E)
 - per la fase progettuale : **appalto dei lavori** nella misura del 50%
 - per fase esecutiva : **collaudo dei lavori** nella misura del restante 50%
2. In parziale deroga alla tempistica stabilita al comma 1, per gli appalti di durata superiore all'anno, la liquidazione delle somme del fondo relativo alle attività di cui al comma 1, lett. b) e lett. c) (per la fase esecutiva) del presente articolo, avverrà a seguito dell'emissione di ogni stato di avanzamento dei lavori nella misura percentuale corrispondente alla differenza tra l'importo dello stato di avanzamento e l'importo dello stato di avanzamento precedente rapportata al totale dei lavori appaltati.

CAPO IV – DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 4.1 – Sottoscrizione degli elaborati

1. Gli elaborati sono sottoscritti dal tecnico o dai tecnici che hanno assunto la responsabilità professionale del progetto, individuati nell'atto di conferimento e che, secondo le norme del diritto privato e della deontologia professionale, possono essere definiti autori e titolari del progetto.

Art. 4.2 – Utilizzazione degli elaborati

1. Il progetto resta sempre nella piena disponibilità dell'amministrazione committente, la quale può usarlo a propria discrezione purché per le finalità pubbliche perseguite al momento dell'incarico.
2. L'amministrazione ha la facoltà, ricorrendone i presupposti di legge, di affidare ad altri soggetti (interni ed esterni) i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato; in tal caso, dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, i progettisti di questi ultimi non possono porre riserve, opposizioni o altri impedimenti all'utilizzazione degli elaborati già predisposti.
3. L'amministrazione ha altresì la facoltà, ricorrendone i presupposti, di affidare al personale di cui al comma 3 dell'art. 1.1 i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato ad altri; in tal caso, dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, i nuovi progettisti devono attenersi ai contenuti progettuali già definiti, previa una propria valutazione degli stessi, e con l'obbligo di rilevare eventuali errori od omissioni e fatti salvi gli adeguamenti e aggiornamenti necessari.

Art. 4.3 – Prestazioni professionali specialistiche

1. Il presente Regolamento non si applica :
 - a)- agli studi e le analisi di fattibilità, la formazione di elenchi o di programmi annuali o pluriennali di lavori pubblici, comunque denominati, in quanto non configurabili come atti di progettazione;
 - b)- alla redazione dei programmi pluriennali di attuazione in quanto non configurabili come atti di pianificazione.

CAPO V – ALTRI ONERI

Art. 5.1 – Spese

1. Tutte le spese occorrenti alla redazione dei progetti, siano esse relative ai materiali di consumo o ai beni strumentali, sono a carico dell'amministrazione.
2. La fornitura dei beni e dei materiali occorrenti per la redazione dei progetti e dei piani è effettuata con i normali sistemi di approvvigionamento previsti dall'ordinamento interno dell'amministrazione.

Art. 5.2 – Oneri per la copertura assicurativa

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 5, del Codice, e dell'articolo 106 del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999 il dipendente o i dipendenti che sottoscrivono il progetto esecutivo di un lavoro, devono munirsi di assicurazione per la copertura dei rischi di natura professionale per il maggior costo causato da errori ed omissioni progettuali che abbia determinato l'assunzione di varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e), del Codice. L'importo da garantire è stabilito nella misura del 10% per cento del costo di costruzione dell'opera progettata.
1. L'assicurazione deve essere prestata al momento della firma dei progetti esecutivi prima della loro validazione ai sensi dell'articolo 47 del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999 e cessa di avere efficacia con l'emissione del collaudo provvisorio. La polizza assicurativa è obbligatoria solo per i progetti esecutivi.
1. L'amministrazione, assume per intero, ai sensi dall'articolo 145, comma 89, della legge finanziaria 2001, l'onere derivante dalla stipula dell'assicurazione di cui al presente articolo.

CAPO VI – NORME FINALI

Art. 6.1 – Relazione periodica sull'applicazione del regolamento

1. Il Dipartimento Gestione e Sviluppo del Patrimonio Edilizio mantiene aggiornato l'elenco degli incarichi attribuiti e operano un monitoraggio costante delle quote relative alla percentuale prevista dal Codice. Con cadenza semestrale il Dirigente fa una breve relazione in aperta riunione del Collegio dell'Ufficio e con cadenza annuale, entro il 31 gennaio di ogni anno, redige una relazione sommaria in ordine all'applicazione del regolamento, con il seguente contenuto minimo:
 - a)- indicazione delle prestazioni relative ai progetti affidati nell'anno precedente, con il relativo importo base di gara;
 - b)- l'importo del fondo liquidato nell'anno precedente, la ripartizione e la denominazione dei destinatari;
 - c)- eventuali vizi riscontrati nei lavori progettati, contestazioni o altre controversie sorte o conclusesi nell'anno precedente, per cause imputabili alla responsabilità del Dipartimento Gestione e Sviluppo del Patrimonio Edilizio
2. La relazione di cui al comma 1 può essere contenuta o assorbita da altre relazioni concernenti gli investimenti eventualmente previste dall'ordinamento interno dell'Ente.
3. Nella formazione del bilancio di previsione il Dirigente deve indicare all'ufficio ragioneria l'importo presunto del fondo e degli oneri connessi, di cui al regolamento, per la necessaria previsione e programmazione.

Art. 6.2 – Applicazione del regolamento ai fondi pregressi e a quelli futuri

1. Il presente regolamento si applica anche ai progetti e ai lavori eseguiti dal momento di entrata in vigore della Legge 415/98 e per i quali non si è proceduto alla corresponsione delle relative quote.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 in data 27-01-2009